CAMERA DEI DEPUTATI N. 1704

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(GULLOTTI)

E COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(PEDINI)

—

Procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari

Presentato alla Presidenza il 1° settembre 1977

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'impossibilità di far fronte con immediatezza alle esigenze di capienza e sicurezza negli istituti carcerari – esigenze che a causa della crescente e preoccupante attività criminale sono sempre più gravi ed impellenti –, richiede che si proceda alla eliminazione delle cause che ostacolano ogni possibilità di pronto intervento a favore dell'edilizia penitenziaria.

Invero l'*iter* previsto per la realizzazione di un qualsiasi intervento è sottoposto a vincoli procedurali che comportano tempi lunghissimi, a tutti ben noti.

Si ricorda all'uopo che gli organi periferici dei lavori pubblici, cui è demandata l'elaborazione degli atti peritali, a seguito del trasferimento alle Regioni di alcune competenze, già dello Stato, hanno perduto buona parte dei propri organici, sicché o non rispondono o dilazionano nel tempo le pressanti richieste dell'Amministrazione penitenziaria.

Inoltre la realizzazione di opere di straordinaria manutenzione e di sicurezza è in molti casi ostacolata dai vigenti strumenti urbanistici.

Altro grave impedimento è dato dai vincoli di tutela ambientale; infatti, anche per l'ottenimento dei relativi nulla osta occorrono molti mesi di tempo, necessari per i sopralluoghi e per le altre incombenze.

Quando il progetto supera un certo limite di spesa occorre l'approvazione degli organi dei lavori pubblici all'uopo funzionanti (Comitati tecnici amministrativi). Dopodiché è obbligatorio sentire il parere del Consiglio di Stato, che si esprime in un periodo di tempo medio, che oscilla tra i tre e i quattro mesi.

Nella maggior parte dei casi, dopo tale *iter*, la relativa gara per l'appalto dei lavori, non giunge a buon fine perché nel frattempo i prezzi previsti non sono più remunerativi rispetto all'avvenuta lievitazione dei costi di mercato.

Nel caso si pervenga a definire il contratto, occorre sottoporlo al controllo preventivo della Ragioneria centrale e, poi, alla Corte dei conti, con un aggravio di tempo di ulteriori tre o quattro mesi.

Dato tale stato di fatto, non è assolutamente possibile far fronte al sempre più incalzante bisogno di interventi nell'ambito dell'edilizia penitenziaria; si propone perciò in casi eccezionali ed urgenti un radicale snellimento delle procedure inteso a mettere l'Amministrazione penitenziaria in condizione di poter arginare le pesanti deficienze, che presentano le strutture penitenziarie in rapporto alle mutate maggiori esigenze.

Con l'articolo 1 si prevede l'emanazione da parte del Ministro di grazia e giustizia di un decreto con il quale viene dichiarata l'urgenza e l'indifferibile necessità di procedere a lavori di edilizia penitenziaria nell'ambito degli istituti esistenti, determinando così il presupposto per l'applicazione della disciplina stabilita nelle disposizioni seguenti.

Nell'articolo 2 anzitutto si ribadisce il principio che il nulla osta rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, tiene luogo della concessione di edificare e si dettano criteri per la sua applicazione, affermandosi che non si debbano ritenere in contrasto con la vigente normativa urbanistico-edilizia quelle opere che riguardino i lavori di manutenzione straordinaria, i lavori di adattamento e ristrutturazione, che non comportino aumento di volume ed, altresì, i lavori di ampliamento, che siano realizzati nell'area interna od esterna di pertinenza dell'istituto penitenziario, che comportino un aumento di cubatura non superiore al 20 per cento di quella esistente.

In secondo luogo si prevede che al nulla osta del sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, quando è richiesto, si sostituisce quello del Ministro dei lavori pubblici, che deve attenersi al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui adunanza partecipa il detto sovrintendente, o un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali con voto vincolante per quanto attiene alla osservanza delle disposizioni previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla « tutela delle cose di interesse artistico e storico » e dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla « tutela dell'ambiente e delle bellezze panoramiche » e successive modificazioni e integrazioni.

Con l'articolo 3 si dispone una nuova disciplina circa la procedura da seguire nella esecuzione dei lavori.

Nell'articolo 4 vengono indicate l'azione pratica e le modalità cui ricorrere da parte dell'Amministrazione penitenziaria per la realizzazione degli elaborati tecnici, per la direzione dei lavori e per i relativi collaudi.

Con l'articolo 5 il controllo della Corte dei conti viene disciplinato in modo che l'eventuale ritardo non intralci l'esecuzione delle opere.

Infine con l'articolo 6 si limita la validità di tali eccezionali norme ad un termine prestabilito, onde rendere il provvedimento legislativo, che si propone, di efficacia limitata nel tempo e, quindi, di natura assolutamente provvisoria e perciò tale da non incidere su questioni di principio.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di dichiarare con suo decreto l'urgenza e l'indifferibile necessità di provvedere a lavori di manutenzione straordinaria, di adattamento, ristrutturazione o ampliamento di edilizia penitenziaria nell'ambito degli istituti esistenti, da eseguirsi a cura del Ministero di grazia e giustizia con i fondi del proprio bilancio ordinario.

ART. 2.

Per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 i progetti sono sottoposti al Ministero dei lavori pubblici per l'accertamento di cui all'articolo 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ed il relativo nulla osta, che, ai sensi delle norme vigenti, tiene luogo della concessione di edificare.

Ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui al precedente comma, le opere non si ritengono in contrasto con la vigente normativa urbanistico-edilizia quando riguardino:

a) lavori di manutenzione straordinaria;

b) lavori di adattamento e di ristrutturazione, che non comportino aumenti di volume;

c) lavori di ampliamento che rispondano ad effettive esigenze funzionali, siano realizzate nell'area, interna od esterna, di pertinenza dell'istituto penitenziario e non comportino un aumento di cubatura superiore al 20 per cento della cubatura esistente.

Ove sia prescritto il nulla osta del sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, provvede il Ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui adunanza partecipa il sovrintendente per i beni ambientali e architettonici o altro rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali, con voto vincolante per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3.

I lavori di cui all'articolo 1 possono essere eseguiti, dall'Amministrazione penitenziaria, in economia diretta, o affidati a trattativa privata, indipendentemente dall'importo di spesa e senza obbligo di richiedere il parere del Consiglio di Stato o di altri organi consultivi, ovvero l'approvazione di organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

ART. 4.

Nei casi in cui l'Amministrazione penitenziaria non possa provvedere direttamente alla progettazione occorrente può avvalersi dell'opera di liberi professionisti, ai quali può essere affidata anche la direzione dei lavori.

Gli elaboratori progettuali sono sottoposti all'esame del Capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche, che esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Gli incarichi, le cautele amministrative relative e la precisazione delle responsabilità di natura tecnica sono disciplinati da apposita convenzione tra il ministero di grazia e giustizia e il libero professionista.

Alle prestazioni professionali previste dai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 1° luglio 1977, n. 404.

Il collaudo delle opere eseguite è affidato a tecnici dell'Amministrazione statale.

I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 19, primo e secondo comma, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni sono elevati da dieci a cento milioni di lire.

ART. 5.

I decreti di cui all'articolo 18 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque concernenti le opere di cui all'articolo 1 della presente legge, acquistano efficacia qualora non siano restituiti con rilievo istruttorio entro trenta giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei conti e sono assoggettati al controllo successivo.

Gli atti che dispongono l'assunzione di impegno, assoggettati a solo controllo successivo, non possono essere trasmessi alla Corte dei conti dall'Amministrazione oltre trenta giorni dalla loro adozione.

ART. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti hanno vigore fino al 31 dicembre 1982.